

TAR LAZIO

Con ord. n. 725 del 5.6.2008 il TAR Lazio Sez. II *bis* ha ordinato la notifica per pubblici proclami del ric. n. 4089/2008 proposto da Italcementi S.p.A., P.Iva 00223700162, elett. dom.ta in Roma, via Salatia 259, presso gli avv.ti Claudio Tesauro, Tiziana Fiorella e prof. Fabio Cintioli, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso, contro Comitato Nazionale di Gestione ed Attuazione della Direttiva 2003/87/ce, c/o il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo, nella sua qualita' di Autorita' Nazionale Competente per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione: 1) del diniego, n. 842/RAS/ANC/2008 del 19.02.2008, all'istanza per l'assegnazione di quote integrative ex art. 3, D.Lgs 216/2006; 2) della proposta del coordinatore approvata nella riunione del Comitato del 13.02.2008; 3) del verbale della riunione del Comitato; 4) della nota n. 6835/RAS/ANC/2007 del 23.11.2007, ex art. 10 bis, L. 241/1990; 5) della proposta della segreteria tecnica approvata in data 19.11.2007; 6) degli atti della procedura scritta; 7) del decreto DEC/RAS/1448/2006, e del Piano di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, nella parte in cui non tiene in considerazione il maggior numero di quote della ricorrente; 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti. Motivi del ricorso: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, dec/ras/1715/2004, degli artt. 7 e 11, d.lgs 216/2006. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio di legalita'. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Gli atti impugnati sono illegittimi in quanto non concludono il

procedimento avviato con istanza ai sensi dell'art. 2, DEC/RAS/1715/2004 e non provvedono sulla richiesta di assegnazione di quote di Co2, riservate ai nuovi entranti, in difetto del necessario previo aggiornamento dell'autorizzazione. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 ed 11, d.lgs 216/2006, degli artt. 7 e 11, d.lgs 216/2006, del pna 2005-2007 e della dec/ras/074/2006. Difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Arbitrarietà dell'azione amministrativa. Il diniego impugnato è infondato, illogico e contraddittorio nella parte in cui afferma che le modifiche apportate non possono considerarsi "sostanziali" e pertanto meritevoli dell'assegnazione integrativa di quote di emissione a titolo gratuito, mentre, nel caso di specie, le modifiche possono certamente considerarsi meritevoli. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, l. 241/90. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa. Il provvedimento è illegittimo in quanto, in violazione all'art. 10, L. 241/90, la p.a. non ha tenuto conto delle osservazioni della ricorrente ed ha ommesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di non accoglierle. 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 ed 11, d.lgs 216/2006. Incompetenza e violazione del principio di legalità. Difetto delle forme previste dalla legge. Il diniego è illegittimo e/o comunque inefficace e/o inopponibile per incompetenza dell'organo emanante ed assoluto difetto di forma inderogabilmente imposta dalle norme applicabili. 5) Violazione e falsa applicazione dell'allegato g del d.lgs 216/2006, degli artt. 10 e ss., d.lgs 216/2006 e dell'allegato iii, dell'art. 11 della direttiva. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta. Invalidità derivata. Il

mancato riconoscimento del diritto all'assegnazione di quote integrative comporta che gli impianti modificati ed ampliati non solo non potranno essere considerati "nuovi entranti" del periodo 2005-2007 (quindi esistenti nel periodo 2008-2012), ma non potranno nemmeno essere considerati "nuovi entranti" ai sensi del paragrafo 6, lett. d), del PNA, a sua volta illegittimo nella parte in cui non prevede l'assegnazione di un maggior numero di quote.

La presente notifica è rivolta ai soggetti di cui all'elenco allegato alla decisione di assegnazione delle quote di Co2 per il periodo 2008-2012.

Roma, 20 giugno 2008

(avv. Claudio Tesauro)

(avv. prof. Fabio Cintioli)

(avv. Tiziana Fiorella)

